

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>del reddito e della condizione economico-patrimoniale delle persone che sono ospiti dei beneficiari o degli assegnatari degli alloggi anche in via continuativa e stabile e ivi residenti, quando l'ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo o è prevista nell'ambito di progetti di coabitazione supportati dal servizio di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Agli stessi fini, nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo si tiene conto della condizione economico-patrimoniale del coniuge non facente parte del nucleo, se esso non è legalmente separato o non è residente presso strutture sanitarie o socio-assistenziali.</p>	<p>dicembre 2007);</p> <ul style="list-style-type: none"> la documentazione che i richiedenti devono presentare all'ente locale ai fini dell'ottenimento di un alloggio pubblico e relativo contributo integrativo, o ai fini della concessione del contributo integrativo per alloggio locato sul libero mercato nonché ai fini del rinnovo dei medesimi benefici (deliberazione n. 678 del 18 marzo 2008, aggiornata con deliberazione n. 3006 del 7 novembre 2008); <p>Il primo regolamento di esecuzione è stato successivamente abrogato e sostituito dal d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg - <i>Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)</i> (deliberazione della Giunta provinciale n. 2528 del 25 novembre 2011 con i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali della Quarta commissione permanente del Consigli provinciale).</p> <p>Il d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg – costituito da 50 articoli e 6 allegati – disciplina le modalità per l'attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e, in particolare, per il riconoscimento dei benefici in materia di edilizia abitativa pubblica, dispone i criteri generali, i termini e le modalità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> la locazione degli alloggi a canone sostenibile la locazione degli alloggi a canone moderato la determinazione dei canoni di locazione la concessione del contributo integrativo sui canoni di locazione la locazione di alloggi in casi straordinari di urgente necessità la concessione del contributo integrativo sul libero mercato e per casi di particolare necessità e disagio la disciplina del personale di ITEA Spa la stipulazione delle convenzioni con imprese la locazione ad altro titolo il funzionamento del fondo provinciale casa ogni altro elemento necessario per l'attuazione della legge. 	<p>(modificativo degli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 35, 41 e degli allegati 3 e 5, sostitutivo degli articoli 14, 38, 42 e degli allegati 1 e 4, abrogativo dell'articolo 44).</p> <p>Il d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg., in attuazione della legge dell'articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (<i>legge finanziaria provinciale 2015</i>) è stato modificato dal d.P.P. 3 dicembre 2015 n. 19-33/Leg (articoli 3, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, allegati 3) e 4), e nuovo articolo 38 bis) per: premiare il valore sociale di tale scelta assicurare la vivibilità degli alloggi responsabilizzare l'utenza rispetto alla temporaneità dell'assistenza pubblica rendere più efficiente e semplice il sistema valorizzare ulteriormente la residenza sul territorio di riferimento favorire lo sviluppo di progetti di partenariato pubblico-privato volti alla riqualificazione energetica di immobili di proprietà.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>Il nuovo regolamento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opera la distinzione/separazione tra gli strumenti della domanda di alloggio pubblico e della domanda di contributo; • definisce (al Titolo 2°) la disciplina degli alloggi a canone sostenibile (domanda, graduatoria, assegnazione, contratto, permanenza); • definisce (al Titolo 4°) la disciplina della locazione e concessione del contributo integrativo degli alloggi locati su libero mercato; • definisce (al Titolo 5°) la disciplina degli alloggi a canone moderato destinato ai nuclei familiari in condizione migliore di quella dei nuclei che accedono all'alloggio pubblico ma incompatibile con l'acquisto di una abitazione o con l'accesso al libero mercato dell'affitto, • l'introduce un nuovo e diverso metodo di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto all'alloggio pubblico: in particolare, oltre al punteggio legato all'indicatore ICEF (che costituisce la parte preponderante sul totale), sono stati attribuiti specifici punteggi alle condizioni di residenza in provincia di Trento, di svolgimento di attività lavorativa in provincia di Trento e di famiglia con figli; • definisce una modalità di calcolo del canone sostenibile dovuto dai nuclei familiari in locazione da ITEA Spa più trasparente e di facile comprensione e verifica da parte dell'utenza potenziale; • semplifica la disciplina del contributo integrativo sull'affitto; • introduce la disciplina del canone moderato, non contemplata dal regolamento precedente. <p>Al fine di adeguare il regolamento del 2011 alle modifiche apportate alla legge provinciale n. 15 del 2005 dall'articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (<i>legge finanziaria provinciale 2015</i>), la Giunta provinciale ha approvato il d.P.P. 3 dicembre 2015 n. 19-33/Leg - Regolamento concernente "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia pubblica (legge</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11" . (deliberazione n. 2123 del 27 novembre 2015)</p> <p>In tale occasione si è provveduto inoltre ad introdurre ulteriori modifiche e alcuni adeguamenti di carattere tecnico per far fronte ad esigenze procedurali.</p> <p>In particolare, sono stati disciplinati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scelta genitoriale in caso di separazione: al genitore separato è offerto un alloggio adeguato, per superficie e numero di stanze, al numero di figli; • subentro negli alloggi sociali: sono ridotti i gradi di parentela e/o affinità (dal 6° al 2° grado) e il requisito ICEF del subentro è parificato a quello per l'accesso all'alloggio (0,23) fatti salvi il coniuge o convivente, i discendenti e gli ascendenti di 1° grado del conduttore che mantengono l'ICEF di permanenza; • cambio alloggi: è inserito il divieto di ripresentazione della domanda di cambio alloggio per 2 anni se un nucleo chiede un cambio alloggio e poi rifiuta il trasferimento; • autorizzazione all'inserimento di nuovi componenti nel nucleo familiare: sono considerate superficie dell'alloggio e numero minimo di stanze; • contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato: è introdotta l'interruzione di 1 anno per la presentazione della domanda dopo la concessione del contributo per 2 periodi consecutivi; sono fatti salvi i nuclei familiari dove è presente un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età ovvero un componente in età over65 o dove sono presenti situazioni di grave difficoltà economica o sociale, correlate a situazioni di necessità abitative, valutate dall'ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio. Questi costituiscono i nuovi livelli essenziali per 	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>gli enti locali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • canone moderato: le graduatorie sono prorogate da 2 a 4 anni e le procedure per l'assegnazione di alloggi sono semplificate; • residenza: accanto al punteggio per la presenza sul territorio provinciale, è previsto un punteggio per la presenza sul territorio comunale o della comunità in cui si trova l'alloggio proposto in locazione; ciò si è reso necessario al fine di adeguare il regolamento alle modifiche introdotte alla legge n. 15 del 2005 dalla legge finanziaria provinciale 2015 e dalla legge di assestamento al bilancio provinciale 2015; • valorizzazione degli immobili pubblici: <ul style="list-style-type: none"> ◦ la compartecipazione, legata al valore dell'alloggio, da parte degli inquilini con ICEF superiore a 0,23 è aumentata dal 10 al 20%; ◦ la compartecipazione degli inquilini al risparmio sui costi energetici dell'immobile è aumentata dal 40 al 50%; ◦ è regolamentata la quota di risparmio sui consumi energetici a carico degli utenti. 	
<p>Art. 12 <i>Abrogazioni</i></p> <p>A decorrere dalle date previste dal regolamento di esecuzione sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificata dall'articolo 5 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n.13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il capo IV del titolo I - il capo II del titolo II - il capo III del titolo II - la sezione IV del capo I del titolo III. <p>Le disposizioni della legge provinciale n. 21 del 1992 non abrogate si applicano in quanto compatibili con questa legge.</p> <p>Il capo III del titolo II della legge provinciale n. 21 del 1992 continua ad applicarsi in relazione agli immobili per cui, alla data di entrata in vigore di questa legge, è già intervenuta la presentazione della domanda da parte dell'interessato. A</p>		<p>In applicazione di quanto disposto dal regolamento di esecuzione d.P.P. 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg., risulta abrogato dal 1° gennaio 2008, l'articolo 28 (assegnazione temporanea di alloggi) della legge provinciale 21 del 1992.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>decorrere dalla data di costituzione di ITEA Spa i proventi derivanti dalla cessione dei predetti alloggi sono introitati da tale società.</p> <p>Le graduatorie per l'edilizia abitativa pubblica approvate prima delle date previste dal regolamento di esecuzione conservano la propria validità fino all'approvazione delle nuove graduatorie da parte degli enti locali ai sensi di questa legge, secondo quanto previsto dal regolamento.</p> <p>A decorrere dalla data prevista dal regolamento di esecuzione della legge sono abrogati:</p> <p>a) il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (<i>Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"</i>);</p> <p>b) il comma 2 dell'articolo 92 della legge provinciale n. 21 del 1992;</p> <p>c) l'articolo 4 della legge provinciale n. 16 del 1990;</p> <p>d) l'articolo 93 della legge provinciale n. 21 del 1992.</p> <p>Il regolamento di esecuzione può prevedere la formazione di graduatorie separate per l'assegnazione di alloggi ai nuclei familiari comprendenti persone ultrasessantacinquenni o comunque persone affette da disabilità connesse a processi di invecchiamento (i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, della predetta legge provinciale n. 16 del 1990).</p>		
<p>Art. 12 bis <i>Misure straordinarie di localizzazione di alloggi</i></p> <p>Al fine di assicurare, per il triennio 2009-2011, misure urgenti e indifferibili di realizzazione del piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi di ITEA Spa, anche a fini anticongiunturali, la Giunta provinciale approva, anche per stralci territoriali, un programma triennale di attuazione del piano straordinario che individua su scala comprensoriale o di comunità, se la comunità è costituita, nonché su scala comunale il fabbisogno quantitativo di alloggi. Il programma è approvato su proposta di un comitato nominato</p>	<p>La Giunta provinciale ha provveduto a nominare i componenti del previsto comitato (Marino Simoni, Presidente del Consiglio delle autonomie locali, quale Vice Presidente; Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento; Giovanni Delladio, Coordinatore del Coordinamento dei Presidenti di Comprensorio; dott. Paolo Tonioli, Vice Presidente di I.T.E.A. Spa; arch. Giorgio Melchiori, esperto in materia urbanistica; dott. Ugo Rossi, Assessore alla Salute e Politiche sociali, quale Presidente) (deliberazioni n. 1840 del 24 luglio 2009 e n. 2368 del 2 ottobre 2009) e ad approvare, sulla base della proposta formulata dal comitato, il "Programma triennale 2009-2011 di attuazione del Piano Straordinario 2007-2016 di l'incremento degli alloggi di ITEA Spa" (deliberazione n. 22 del 15 gennaio 2010) che individua su scala comunale, o zona limitrofa di influenza comunale, il</p>	<p>Il programma triennale di attuazione del piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi di ITEA Spa (articolo 12bis) è stato inserito dall'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009).</p> <p>La marginale realizzazione del programma triennale 2009-2011, con riferimento alla realizzazione degli alloggi a canone sociale è stata determinata, oltre che dalla mancata tempestiva localizzazione delle aree necessarie alla costruzione degli alloggi di edilizia</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>dalla Giunta provinciale e composto da sei membri designati per metà dal Consiglio delle autonomie locali; qualora il comitato non effettui la proposta entro novanta giorni dalla sua costituzione, la Giunta provinciale può procedere comunque all'approvazione del programma prescindendo dalla proposta. Il programma può prevedere che una quota del fabbisogno di alloggi possa essere soddisfatta mediante l'acquisizione di patrimonio edilizio esistente, indicandone i relativi tempi e modalità. Per la elaborazione della proposta di programma sono assicurate idonee forme di consultazione dei comuni interessati.</p> <p>I comuni territorialmente interessati provvedono alla localizzazione delle aree necessarie alla realizzazione degli alloggi mediante variante di adeguamento del piano regolatore generale entro novanta giorni dalla data di ricezione del programma e all'adozione definitiva della stessa entro novanta giorni dalla prima adozione. Il programma può stabilire termini più ampi rispetto a quelli previsti per l'adempimento degli obblighi</p> <p>Se i comuni non provvedono ai singoli adempimenti previsti nei termini indicati, la Giunta provinciale vi provvede in via sostitutiva, direttamente o tramite nomina di un commissario ad acta, anche con riguardo a tutte le fasi procedurali successive a quella oggetto di inadempimento. Se la Giunta provinciale provvede direttamente in via sostitutiva, si osservano le disposizioni stabilite da quest'articolo e dalle norme da esso richiamate, intendendosi sostituiti i riferimenti all'ordinamento e all'assetto organizzativo dei comuni con quello all'ordinamento e all'assetto organizzativo della Provincia; in tal caso è preventivamente acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.</p> <p>Fermo restando il rispetto dei termini previsti, ai fini della localizzazione delle aree i comuni possono procedere, d'intesa tra loro, a forme compensative del fabbisogno quantitativo di alloggi a ciascuno riferibile.</p>	<p>fabbisogno quantitativo di alloggi.</p> <p>In particolare, il Programma – sulla base dell'esame della domanda di alloggio pubblico sul territorio provinciale del 2008, della ricognizione del patrimonio abitativo esistente non utilizzato, della verifica del patrimonio di edilizia abitativa pubblica esistente su ciascun comune, della preferenza per il recupero dell'esistente in luogo della localizzazione di nuove aree, della esclusione dei comuni ad alta tensione abitativa per gli alloggi a canone sociale e della scelta di privilegiare invece detti comuni per gli alloggi a canone moderato – specifica il numero di alloggi a canone sociale e numero di alloggi a canone moderato che ITEA Spa potrebbe acquistare, realizzare o per i quali avrebbe potuto avviare l'iter di costruzione o ristrutturazione entro il 31 dicembre 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1.005 alloggi a canone sociale (dei quali 760 già in proprietà di ITEA Spa o in trattativa per l'acquisto e 245 programmati e localizzati per comune da acquistare da parte di ITEA Spa anche su libero mercato) da rendere disponibili entro il 2010; • n. 691 alloggi a canone moderato (dei quali 415 relativi a iniziative in corso da parte di ITEA Spa o per le quali la stessa società ha in corso accordi con i soggetti proprietari di immobili da destinare a tale fine e 246 localizzati su aree di proprietà privata) disponibili in tempi medio-lunghi e potevano raggiungere il numero di 1.000 con la costituzione del fondo immobiliare a partecipazione pubblica e privata finalizzato a realizzare alloggi da destinare ad abitazione. Per la realizzazione degli alloggi i comuni limitrofi ai 12 ad alta tensione abitativa possono concorrere ad individuare immobili o aree da destinare al canone moderato. <p>I comuni non hanno perfezionato gli strumenti urbanistici (varianti di adeguamento del piano regolatore generale) necessari per la realizzazione degli alloggi.</p>	<p>abitativa pubblica da parte degli enti locali, dalla contestuale e perdurante riduzione delle disponibilità complessive del bilancio provinciale che hanno comportato la decisione di soddisfare il fabbisogno di alloggi nei comuni ad alta tensione abitativa attraverso la costruzione di alloggi a canone moderato (<i>housing sociale</i>).</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 13 <i>Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)</i></p> <p>Le modificazioni all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 21 del 1992, introdotte dal comma 1, trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2006.</p> <p>L'approvazione delle graduatorie con riguardo alle domande presentate dopo il 1° gennaio 2006 costituisce revisione delle graduatorie permanenti ai sensi della predetta legge provinciale n. 21 del 1992 e della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16; con riferimento alle domande presentate dal 1° gennaio 2006 l'avvenuto acquisto dell'immobile ovvero la realizzazione delle opere prima della data di presentazione della domanda non costituisce causa ostativa alla concessione del contributo nel caso in cui il richiedente risulti già inserito nella graduatoria immediatamente precedente.</p> <p>Le modificazioni all'articolo 26 della legge provinciale n. 21 del 1992 previste dal comma 3 trovano applicazione con riguardo ai canoni dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2006.</p>		<p>Il servizio competente ha rappresentato che le norme tecniche di raccordo con la legge provinciale n. 21 del 1992 – relative alle graduatorie e ai canoni – hanno trovato piena attuazione.</p>
<p>Art. 13 bis <i>Cessione degli alloggi ITEA Spa agli ex soci della Cooperativa servizio casa s.c.a.r.l.</i></p> <p>A conclusione del progetto straordinario predisposto ai sensi dell'articolo 85, comma 3, della legge provinciale n. 21 del 1992 ITEA Spa è autorizzata a cedere agli ex soci della Cooperativa servizio casa s.c.a.r.l. gli alloggi acquisiti in base alle deliberazioni della Giunta provinciale 28 giugno 2002, n. 1479 e 15 novembre 2002, n. 2825.</p> <p>Il prezzo di cessione degli appartamenti di cui al comma 1 corrisponde al valore pagato da ITEA Spa per l'acquisto, incrementato delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, e/o di completamento dei lavori, aumentato degli oneri fiscali e notari sostenuti, nonché del contributo provinciale concesso.</p> <p>Il contributo provinciale è parificato a quanto i soci avrebbero dovuto restituire alla Provincia alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 40 dell'allegato B della deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3998,</p>	<p>La Giunta provinciale ha autorizzato ITEA Spa alla cessione degli alloggi acquistati dalla Cooperativa Servizio Casa scarl ai soggetti occupanti gli alloggi, ex soci della cooperativa divenuti inquilini ITEA Spa in possesso dei requisiti previsti per l'edilizia pubblica, ad un prezzo corrispondente al valore pagato da ITEA Spa per l'acquisto, incrementato delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria e/o di completamento dei lavori, aumentato degli oneri fiscali e notari sostenuti nonché degli interessi legali, maggiorati in ragione d'anno e tenuto conto dei contributi provinciali erogati (deliberazione n. 1668 del 18 agosto 2006).</p> <p>Con l'attuazione del piano straordinario a favore della Cooperativa Servizio Casa scarl i soci hanno acquisito lo status di inquilino ITEA e sono stati in seguito ammessi al riscatto dell'abitazione.</p>	<p>L'articolo 13bis è stato inserito dall'articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010) per dare soluzione al contenzioso sorto tra alcuni soci e il consiglio di amministrazione della Cooperativa Servizio Casa scarl che impediva, di fatto, il proseguimento della normale attività amministrativa e la permanenza negli alloggi da parte delle famiglie occupanti.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>recante disposizioni attuative della legge provinciale n. 21 del 1992. La cessione è subordinata alla verifica del possesso da parte dell'assegnatario dei requisiti per la permanenza nel godimento dell'alloggio con esclusione del requisito del reddito. Per i contratti già stipulati in difformità a quanto previsto da quest'articolo, ITEA Spa restituisce agli ex soci della Cooperativa servizio casa s.c.a.r.l. la differenza tra il prezzo di cessione determinato ai sensi del comma 2 e quanto incassato.</p>		
<p>Art. 14 <i>Disposizioni finanziarie</i></p> <p>Per i fini di cui agli articoli 3, comma 9, 9, comma 9, e 10, comma 1, è autorizzata la spesa di 21.000.000 di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con legge finanziaria.</p>	<p>La Giunta provinciale ha stabilito i criteri di assegnazione dei finanziamenti (deliberazione n. 1301 del 29 maggio 2009).</p>	

INDICAZIONI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO	
<p>Fasi e Termine per la presentazione della Relazione conclusiva</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

XV LEGISLATURA**Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5****PROGRAMMA**

*PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI
E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE*

PROGRAMMA 2015 - PRIMA SEZIONE

Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

PREMESSA	pag. 2
SINTESI del CONTESTO PREVIGENTE – legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21	pag. 5
FINALITÀ e OBIETTIVI della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	pag. 14
RISULTATI CONSEGUITI in attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	pag. 16
Obiettivo specifico N° 1 – MAGGIORE RISPOSTA AL BISOGNO CASA ESPRESSO DALLA POPOLAZIONE PIÙ VULNERABILE	pag. 22
Obiettivo specifico N° 2 – DETERMINAZIONE DI BENEFICI SUL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	pag. 32
APPENDICE N. 1 – Legge provinciale n. 21 del 1992: attuazione e interventi	pag. 45
APPENDICE N. 2 – ITEA SpA: struttura organizzativa, aree di attività, bilancio	pag. 60
APPENDICE N. 3 – Piano straordinario 2007-2016: interventi programmati, localizzazione e temporizzazione, ampliamento dell'offerta abitativa e incremento del patrimonio. Grado di avanzamento	pag. 97
APPENDICE N. 4 – Il fabbisogno abitativo espresso e il grado di soddisfazione	pag. 132

I dati utilizzati in questo documento sono contenuti in deliberazioni della Giunta provinciale o sono di proprietà di ITEA SpA e contenuti nei "Bilanci sociali" della Società, consultabili sul sito web www.itea.tn.it.

PREMESSA

L'attenzione esplicita e istituzionalizzata al problema della casa¹ per le classi sociali meno abbienti si impone in Italia a partire dai primi anni del '900 con la **legge Luzzati, del 1903**, che ha previsto la creazione di un nuovo ente – l'**Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.)** – organizzato al fine esclusivo di costruire case popolari da destinare alla locazione a costo ridotto.

In Trentino, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari ha iniziato ad operare dal 1922 con l'obiettivo principale di costruire case dove più urgente si presentava la necessità e, più specificatamente, per le classi popolari meno abbienti². Fino agli anni '60, l'attività dell'Istituto I.A.C.P. trentino ha riguardato, quasi esclusivamente, la città di Trento che, con il processo di industrializzazione³ e il conseguente inurbamento, registrava una richiesta di casa particolarmente significativa: le prime realizzazioni hanno riguardato la costruzione degli edifici conosciuti con i nomi di "Casoni" e di "Vaticano" nella periferia sud di Trento. L'Istituto I.A.C.P. trentino ha poi esteso la propria attività nei comuni di Rovereto e di Riva del Garda – operando con fondi messi a disposizione dallo Stato (INA Casa – GESCAL) – sino a interessare l'intero territorio provinciale.

L'azione provinciale nel settore dell'edilizia pubblica si è caratterizzata per la **continuità dell'iniziativa** e la legislazione della Provincia si è sostanziata, sino al 1971, nell'emanazione di leggi a integrazione degli interventi statali e finalizzate a incentivare, con agevolazioni finanziarie, l'attività edilizia dei privati.

Successivamente alla revisione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige⁴ che ha attribuito alla Provincia autonoma di Trento la **competenza legislativa primaria** in materia di edilizia abitativa (articolo 8, n. 14), la Provincia ha esercitato, nel 1972 una prima volta, la propria competenza in materia con la **legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità)**⁵ che, tra l'altro, ha attribuito alla Giunta Provinciale la programmazione⁶ di tutti gli interventi nel campo dell'edilizia sovvenzionata e ha trasformato l'Istituto I.A.C.P. trentino nell'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa – I.T.E.A affidando al medesimo il compito di attuare i programmi di edilizia sovvenzionata⁷.

1 Il *bisogno abitativo* è espressione composita di un'esigenza in continua trasformazione – in ragione delle vicende storiche e dei fenomeni sociali che caratterizzano una particolare comunità ed il suo territorio – e diverse sono le prospettive per percepirlo e valutarlo.

2 La *domanda abitativa* esprime un bisogno che si presenta in maniera sempre più consistente in presenza di limitate capacità economiche e della relativa rigidità dell'offerta del "sistema casa" rispetto alle esigenze proprie soprattutto dell'*utenza debole* (anziani, giovani coppie, disabili, immigrati) e che pone al soggetto pubblico che gestisce l'edilizia residenziale problematiche concrete sempre più differenziate, complesse e di difficile soluzione.

3 Si trattava di rispondere all'aumento della domanda di abitazioni popolari espressa dai lavoratori a seguito di alcuni e rilevanti insediamenti industriali dell'epoca: Hilton, Clevite, IRET e Laverda nel comune di Trento; Marangoni e Grundig nel comune di Rovereto.

4 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige*

5 A seguito della presentazione del disegno di legge 27 settembre 1972, n. 93, di iniziativa della Giunta provinciale.

6 La programmazione era attuata attraverso l'azione dei Comprensori, competenti alla localizzazione degli interventi in base alle rispettive esigenze prioritarie, e si completava tramite l'intervento dei Comuni.

7 Negli anni '70 l'intervento principale realizzato è costituito dalle Torri di Man, il cosiddetto "quartiere di Madonna Bianca" nella parte sud della città di Trento.

Nei due decenni successivi (1970-1990), la legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa è stata oggetto di continui aggiornamenti⁸ e modifiche, finalizzati all'adeguamento della risposta a bisogni che andavano via via evolvendosi e modificandosi. Precisi indirizzi di politica nazionale e locale a vantaggio della proprietà – unitamente a una situazione socio-economica caratterizzata da piena occupazione, continuità nel tempo dei rapporti di lavoro, redditi continuativamente in crescita, propensione al risparmio, stabilità strutturale e relazionale delle famiglie – hanno determinato, in Trentino, una situazione “residenziale-abitativa” di matrice più “mediterranea”⁹ che “europea”, con una quota delle famiglie in affitto che si attestava sul 30% del totale delle famiglie trentine già nei primi anni '90.

Con la **legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21** (*Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa*)¹⁰, la Provincia autonoma di Trento ha nuovamente disciplinato, in maniera complessiva, il settore dell'edilizia abitativa e confermato il ruolo di ITEA – Istituto Trentino per l'edilizia abitativa quale “ente pubblico funzionale del quale la Provincia si avvale per l'attuazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica e per la gestione del relativo patrimonio”.

La missione sociale della Provincia autonoma di Trento in tema di abitazione, come emerge dalla relazione e dal testo del disegno di legge n. 165 del 1991, assume a *principi cardine dell'edilizia residenziale pubblica* la *corretta programmazione urbanistica e progettazione architettonica* (per rafforzare i valori della vivibilità e della sicurezza sociale), la *corretta valutazione dei bisogni abitativi* (per contribuire a diminuire la disgregazione sociale aumentando la coesione della collettività), la *corretta pianificazione degli interventi da localizzare sul territorio* (per contribuire al riequilibrio delle funzioni territoriali), la *promozione del recupero* di edifici collocati in *centri storici* (per valorizzare il patrimonio architettonico e storico della comunità e limitare l'utilizzo di nuove aree edificabili), il *sostegno del settore abitativo* quale settore tra i più rilevanti in termini di capacità di creazione di valore aggiunto e di indotto (il contributo dell'abitazione allo sviluppo del sistema produttivo locale anche come mezzo di coordinamento delle politiche, di aumento della flessibilità dell'offerta e di coinvolgimento delle risorse private accanto a quelle pubbliche), la creazione di una *forte azione sinergica con i partner economici locali* (per destinare al settore dell'abitazione risorse private accanto a quelle pubbliche), la *tutela ambientale* nel settore dell'abitazione (con particolare riguardo al risparmio energetico, alla scelta dei materiali impiegati per le costruzioni, all'introduzione di sistemi tecnologici ed impiantistici finalizzati al riutilizzo delle risorse idriche ed energetiche).

A distanza di 13 anni è stata introdotta – con la legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21)¹¹ – una ulteriore e profonda revisione della disciplina della materia volta a offrire risposta alla domanda abitativa attraverso strumenti più idonei e flessibili per far fronte anche alla domanda di casa da parte di nuove fasce di popolazione vulnerabili, a rischio di povertà, in ragione delle modifiche strutturali del tessuto sociale.

La legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, incentrata sulla edilizia sociale, in un periodo caratterizzato anche da altre importanti riforme della legislazione provinciale, ha disposto, in particolare, la trasformazione dell'ente funzionale ITEA in una

8 Tra i quali, in particolare, la legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 “*Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa*” (abrogata dall'articolo 104 della legge provinciale n. 21 del 1992).

9 La matrice mediterranea della residenzialità si caratterizza per un prevalente livello di proprietà dell'abitazione e un minore ricorso alla soluzione dell'affitto: ne sono esempi l'Italia meridionale, la Grecia e il Portogallo. Germania, Austria e Francia sono esempi della matrice europea con percentuali di ricorso al mercato dell'affitto/locazione prossime al 55%.

10 A seguito della presentazione del disegno di legge 16 dicembre 1991, n. 165, di iniziativa della Giunta provinciale.

11 A seguito della presentazione del disegno di legge 31 dicembre 2004, n. 93, di iniziativa della Giunta provinciale.

società per azioni, divenuta operativa nel 2007, e ha introdotto nuovi strumenti per l'ampliamento dell'offerta abitativa sociale, rivolgendo attenzione specifica a nuove tipologie di fabbisogno espresse da fasce di popolazione vulnerabili per reddito e alla qualità dell'abitare e del convivere attraverso particolare cura degli aspetti strutturali, funzionali, tecnologici, energetici e ambientali degli edifici.

Negli anni immediatamente successivi alla riforma, il manifestarsi della crisi economica, che inevitabilmente ha condizionato gli interventi realizzati in attuazione della legge, ha comportato una contrazione delle risorse da destinare agli interventi, la necessità di modificare la nuova disciplina e di assumere nuovi strumenti orientati comunque al perseguimento delle finalità alla base dell'originario intervento legislativo.

SINTESI del CONTESTO PREVIGENTE – L. P. 13 novembre 1992, N. 21

Con la **legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21** – *Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa* – la Provincia autonoma di Trento ha disciplinato, in maniera complessiva, il settore dell'edilizia abitativa e le relative tipologie di intervento.

Finalità, obiettivi generali e obiettivi specifici della legge – stabiliti direttamente dalla norma o individuati in via indiretta, anche sulla base dei lavori preparatori e delle relazioni illustrative al relativo disegno di legge – sono i seguenti.

FINALITÀ		Dare centralità sociale alla questione abitativa – attraverso un intervento legislativo organico, di carattere sostitutivo e non modificativo della disciplina vigente – operando la revisione di obiettivi, strategie, meccanismi di intervento e vincoli al fine di soddisfare in modo più completo la domanda abitativa ancora insoddisfatta anche riducendo, per quanto possibile, le diseguglianze attraverso un aumento dell'offerta.
OBIETTIVI Generali	1	Realizzare una <i>programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa</i> , per poter operare con maggiore trasparenza e chiarezza (maggiore partecipazione dei comprensori e dei comuni, in particolare di Trento e di Rovereto, alla programmazione degli interventi).
	2	Predisporre <i>piani pluriennali di intervento</i> (Giunta provinciale) e <i>programmi di intervento</i> (ITEA) – conformi al programma di sviluppo provinciale e in armonia con gli obiettivi del piano urbanistico provinciale – nei settori dell' <i>edilizia abitativa pubblica</i> , dell' <i>edilizia abitativa agevolata</i> , dell' <i>acquisizione e urbanizzazione di aree</i> .
OBIETTIVI Specifici	1	<i>Disciplinare criteri, modalità e procedure</i> per la <i>individuazione dei beneficiari</i> degli interventi (condizioni soggetti e requisiti) e per l' <i>attribuzione</i> ai medesimi dei diversi tipi di <i>benefici</i> previsti. (punteggio minimo per l'assegnazione, canone oggettivo, canone soggettivo, revisione annuale degli stessi, rinnovo, permanenza, e revoca dell'assegnazione, cambio alloggio)
	2	<i>Attuare gli interventi programmati</i> , tramite l'attività dei soggetti attuatori individuati.
	3	<i>Istituire un sistema informativo</i> per le politiche abitative provinciali. (per il controllo sull'attività programmata, l'adattamento alle evoluzioni, la eventuale riconsiderazione delle decisioni assunte per armonizzarle con risposte idonee alle nuove esigenze abitative).

In merito all'attuazione della disciplina va segnalato, in particolare, che con la predisposizione del **regolamento di esecuzione** della legge provinciale¹² sono stati individuati e precisati – in maniera articolata e puntuale – i criteri, le modalità e le procedure per l'attribuzione dei singoli benefici previsti, agli aventi diritto e che la Giunta provinciale ha approvato – con deliberazione n. 3998 di data 29 marzo 1993 – le **disposizioni attuative** della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21¹³.

¹² Deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3998 (Approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente "*Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa*").

¹³ **Le disposizioni attuative** sopra citate **sono state modificate ed integrate** con le successive deliberazioni n. 4742 di data 13 aprile 1993, n. 7016 di data 21 maggio 1993, n. 13268 di data 24 settembre 1993, n. 14199 di data 8 ottobre 1993, n. 1484 di data 11 febbraio 1994, n. 9033 di data 15 luglio 1994, n. 2398 di data 3 marzo 1995, n. 10525 di data 22 settembre 1995 modificata con deliberazioni n. 10801 di data 29 settembre 1995 e n. 12781 di data 10 novembre 1995, n. 16823 di data 20 dicembre 1996 modificata con deliberazione n. 3581 di data 11 aprile 1997, n. 5245 di data 23 maggio 1997, n. 7138 di data 19 giugno 1998, n. 10749 di data 2 ottobre 1998, n. 6045 di data 25 giugno 1999, n. 6639 di data 10 settembre 1999 modificata con deliberazione n. 7450 di data 26 novembre 1999, n. 2158 di data 31 agosto 2000, n. 1240 di data 25 maggio 2001, n. 2438 di data 21 settembre 2001, n. 317 di data 22 febbraio 2002, n. 1619 del 12 luglio 2002, n. 774 di data 4 aprile 2003, n. 1751 di data 18 luglio 2003, n. 1892 di data 20 agosto 2004, n. 2181 di data 24 settembre 2004, n. 2064 di data 30 settembre 2005, n. 1584 di data 4 agosto 2006, n. 1250 di data 15 giugno 2007, n. 1845 di data 31 agosto 2007, n. 3009 di data 28 dicembre 2007, n. 253 di data 8 febbraio 2008,

In continuità con quanto prima disciplinato dalla legge provinciale n. 16 del 1983, la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 prevede espressamente (articolo 1, comma 2) che la Giunta provinciale predisponga, in conformità alle previsioni del programma di sviluppo provinciale ed in armonia con gli obiettivi contenuti nel piano urbanistico provinciale, **piani pluriennali** con eventuali aggiornamenti annuali di interventi nel settore dell'edilizia abitativa pubblica, nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree.¹⁴

In applicazione delle disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, la Giunta provinciale ha approvato i previsti **Piani pluriennali di intervento in materia di edilizia abitativa** – tenuto conto delle domande presentate per l'assegnazione di un alloggio pubblico e dell'effettiva popolazione residente sul territorio – con i quali si è provveduto alla **localizzazione** degli interventi sul territorio provinciale (dei comprensori e dei comuni di Trento e Rovereto) con riferimento a specifiche **categorie di soggetti** (generalità dei cittadini, anziani, nubendi e giovani coppie, emigrati trentini e stranieri) e ad approvare anche gli **interventi di risanamento del patrimonio abitativo esistente** (manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, completamento, miglione, riqualificazione energetica, eliminazione delle barriere architettoniche, sistemazioni esterne) per garantire condizioni abitative adeguate.

Per un approfondimento del percorso attuativo della disciplina provinciale in materia di edilizia abitativa nel periodo 1993-2006 si rinvia alla **APPENDICE N. 1**¹⁵ al presente documento.

La Giunta provinciale – tenendo conto delle linee guida¹⁶ per la stesura del documento di programmazione in materia di edilizia abitativa – ha provveduto a:

- elaborare e approvare il **piano pluriennale 2004-2008** in materia di **edilizia abitativa**¹⁷ – che, come richiesto dalla legge provinciale, coordina le diverse disposizioni in materia e ricomprende in una unica programmazione gli interventi previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (*edilizia per le persone anziane*), gli interventi previsti dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (*a beneficio degli immigrati stranieri*), gli interventi previsti dalla legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (*a vantaggio degli emigrati trentini*) e gli interventi per i centri storici;
- approvare il **piano degli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica per l'anno 2006**¹⁸.

n. 381 di data 27 febbraio 2009, n. 1299 di data 29 maggio 2009, n. 616 di data 1 aprile 2011, n. 1330 di data 1 giugno 2012, n. 1771 di data 23 agosto 2013 e n. 2129 di data 27 novembre 2015.

14 La legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21:

- stabilisce che, nell'ambito di *piani pluriennali* predisposti dalla Giunta Provinciale, ITEA provvede alla *costruzione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, all'acquisto di edifici destinati ad abitazioni o ad altro uso ed alla loro ristrutturazione, all'acquisto di alloggi già idonei all'abitazione o in corso di realizzazione e all'acquisizione di aree destinate all'edilizia abitativa pubblica e ad opere di urbanizzazione;*
- attribuisce all'Istituto ITEA competenze nella "fase realizzativa" degli interventi di edilizia abitativa pubblica a valle della "fase programmatica" della Provincia ed a monte della "fase localizzativa" dei comprensori e dei comuni di Trento e di Rovereto.

15 APPENDICE N. 1 – Legge provinciale n. 21 del 1992 – attuazione e interventi.

16 Deliberazione della Giunta provinciale 27 febbraio 2004, n. 401.

17 Deliberazione della Giunta provinciale 6 agosto 2004, n. 1793.

18 Deliberazione della Giunta provinciale 20 ottobre 2006, n. 2169.

Sul piano sostanziale, il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge provinciale n. 21 del 1992 si è concretizzato – per quanto attiene all'edilizia abitativa pubblica (sociale) – nella realizzazione degli interventi programmati e previsti nei piani pluriennali approvati dalla Giunta provinciale nel periodo di vigenza della legge¹⁹.

Considerato lo *stato di attuazione degli interventi nell'arco temporale 1993-2006*, la Tavola che segue rappresenta l'andamento relativo al **numero di interventi realizzati**²⁰, al numero di **alloggi consegnati da ITEA nel periodo 1993-2006**, allo stato degli **interventi in corso nell'anno 2006** – suddivisi nelle due tipologie dell'**acquisto di alloggi sul libero mercato** e della **costruzione o ristrutturazione attraverso l'apertura di propri cantieri** – e da conto degli interventi in corso di realizzazione, in corso di progettazione e degli interventi per i quali erano già stati individuati gli strumenti operativi (disponibilità di aree o di immobili, piani attuativi urbanistici).

Periodo 1993-2006 ITEA – Interventi conclusi e interventi in corso, per ente locale (Comprensori e comuni di Trento e di Rovereto)								
Quadro di SINTESI								
COMPRESORI e COMUNI	ALLOGGI – Numero							
	Acquisto	Costruzione	Ristrutturazione	TOTALE	REALIZZATI (consegnati)	in ESECUZIONE (cantieri avviati)	in corso di PROGETTAZIONE	in ACQUISIZIONE di STRUMENTO OPERATIVO preliminare
Valle di Fiemme - C. 1	0	8	25	33	25	0	8	0
Primiero - C. 2	0	20	15	35	25	4	6	0
Bassa Valsugana e Tesino - C. 3	2	4	103	109	53	26	24	6
Alta Valsugana - C. 4	126	63	123	312	198	16	29	69
Valle dell'Adige - C. 5	50	79	169	298	219	44	24	11
Valle di Non - C. 6	3	21	62	86	65	5	9	7
Valle di Sole - C. 7	0	20	19	39	24	0	9	6
Giudicarie - C. 8	0	10	79	89	56	10	23	0
Alto Garda e Ledro - C. 9	128	325	125	578	216	90	166	106
Vallagarina - C. 10	116	59	132	307	258	6	43	0
Comune di Trento	409	1.029	133	1.571	1.173	199	99	100
Comune di Rovereto	287	201	179	667	451	43	125	48
TOTALE	1.121	1.839	1.164	4.124	2.763	443	565	353
<i>Incidenza %</i>	27	45	28	100	67	11	14	9
	100				100			

¹⁹ Con riguardo alla *edilizia abitativa agevolata*, l'articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (*legge finanziaria provinciale 2006*) ha stabilito che la Giunta provinciale adotta, in luogo del piano previsto dalla legge provinciale n. 21 del 1992, un piano straordinario degli interventi per gli anni 2006-2007.

²⁰ Ad un singolo intervento corrisponde, di norma, la realizzazione di più alloggi.

Strumenti operativi di cui si è avvalso l'istituto ITEA per attuare i programmi di edilizia abitativa pubblica nel periodo 1993-2006		ALLOGGI				
		Numero	Incidenza %			
			TOTALE	Acquisto	Costruzione	Ristrutturazione
ALLOGGI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE Totale complessivo		4.124	27%	45%	28%	100%
di cui ACQUISITI mediante ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE		37	100%	-	-	0,9%
di cui REALIZZATI O IN CORSO mediante STRUMENTI URBANISTICI		1.525	0,5%	88%	11,5%	37%
Tipologia di strumento operativo	di cui piani attuativi	1.312	0	1.267	45	31,8%
	di cui piani attuativi in centro storico	142	0	10	132	3,4%
	di cui piani di lottizzazione	71	10	61	0	1,7%
Tipologia di intervento	di cui acquisto	10	0,5%	0	0	0,2%
	di cui costruzione	1.338	0	88%	0	32,4%
	di cui ristrutturazione	177	0	0	11,5%	4,3%

In sintesi, nell'arco temporale 1993-2006:

- gli **interventi di acquisto** hanno raggiunto il **27%** (1.121 alloggi) dell'attività complessiva (4.124 alloggi) e si riferiscono ad interventi già conclusi che hanno riguardato in modo preponderante i comuni ad alta tensione abitativa o limitrofi, dove il fabbisogno abitativo è particolarmente elevato: Trento (409), Rovereto (287), Pergine Valsugana (126), Riva del Garda e Arco (128). Gli acquisti di alloggi attraverso l'esercizio del diritto di prelazione (strumento operativo disposto dall'articolo 83, comma 2 della legge provinciale n. 21/92) hanno inciso per quasi l'1% dell'attività complessiva;
- gli **interventi di costruzione** hanno raggiunto il **45%** dell'attività complessiva, principalmente grazie alla predisposizione, da parte delle amministrazioni comunali, degli appositi strumenti urbanistici (1.525 alloggi, pari al 37%); in particolare, la predisposizione dei **piani attuativi** ha comportato la costruzione di 1.338 nuovi alloggi (32% dell'attività complessiva) e la ristrutturazione di immobili esistenti per ricavare 177 alloggi (pari al 4,3% dell'attività complessiva) dei quali 132 nei centri storici (3,4%). Particolare rilievo hanno avuto gli interventi nel comune di Trento (1.029 alloggi), nei comuni di Rovereto (201 alloggi), di Riva del Garda (253 alloggi), di Pergine Valsugana (63 alloggi da progettare) e di Lavis (55 alloggi);
- gli **interventi di ristrutturazione**, generalmente più costosi e maggiormente diffusi sul territorio provinciale a testimonianza dell'impegno costante di recupero del patrimonio edilizio esistente, hanno raggiunto il **28%** dell'attività complessiva.